

COMUNE DI PISOGNE
(Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DI IGIENE AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL
27/01/2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7
DEL 13/02/2007

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	Pag. 1
Art. 2 estione dei rifiuti	Pag. 1
Art. 3 Istituzione della tariffa	Pag. 1
Art. 4 Deliberazione annuale della tariffa di riferimento	Pag. 1
Art. 5 Soggetti passivi	Pag. 2
Art. 6 Locali tassabili	Pag. 2
Art. 7 Aree tassabili	Pag. 3
Art. 8 Classificazione della categorie di locali e delle aree soggetti alla tariffa	Pag. 3
Art. 9 Utenze non stabilemnte attive	Pag. 4
Art.10 Superficie utile	Pag. 4
Art.11 Numero dei componenti il nucleo familiare	Pag. 5
Art.12 Denunce	Pag. 5
Art.13 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	Pag.6
Art.14 Conguagli	Pag.6
Art.15 Esclusioni	Pag.6
Art.16 Riduzioni di tariffa ed agevolazioni	Pag.7
Art.17 Determinazione della riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	Pag.7
Art.18 Rimborsi	Pag.8
Art.19 Tariffa giornaliera	Pag.8
Art.20 Accertamento	Pag.8
Art.21 Riscossione volontaria e coattiva	Pag.9
Art.22 Penalità	Pag.9
Art.23 Contenzioso	Pag.9
Art.24 Disposizioni finali e transitorie	Pag.9
Art.25 Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag.9
TABELLA A UTENZE DOMESTICHE	Pag.10
TABELLA B UTENZE NON DOMESTICHE	Pag.10

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Pisogne, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 nonché i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

Art. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La "gestione dei rifiuti" comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22
2. Per "Soggetto gestore" si intende il Comune ovvero la società a cui è stata affidata la gestione del servizio e la riscossione della tariffa.

Art. 3 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita la tariffa annuale, composta da una quota fissa ed una variabile, disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27 aprile 1999n. 158.

Art. 4 DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del bilancio preventivo del Comune, la Giunta comunale, acquisito, dal gestore del servizio, il piano finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, delibera annualmente la tariffa. Le stesse possono essere rideterminate periodicamente, sempre dalla Giunta comunale, tenendo conto del numero di persone da computare nei modi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente regolamento.
2. In caso di mancata deliberazione, di cui al comma precedente, si intendono prorogate le tariffe in vigore e i criteri di attribuzione di cui al comma 4.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe, la Giunta comunale si avvale dei dati disponibili presso gli uffici comunali aggiornati per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche, ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi secondo criteri razionali.
5. Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con criteri razionali. I criteri razionali di suddivisione dei costi sono individuati sulla scorta degli indici di produttività dei rifiuti delle categorie di utenze individuate e sono dettagliati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe.
6. La Giunta comunale ha facoltà di rideterminare le tariffe in corso d'anno, nei limiti previsti dall'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'articolo 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il servizio è istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal regolamento di cui al precedente art. 2.
3. Le categorie di utenza sono dettagliate negli allegati A (utenze domestiche) e B (utenze non domestiche);

Art. 6 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili, pertinenze agricole e le serre a terra;
 - b) i sottotetti per la parte accessibile;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

- i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 7 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) le superfici coperte, e le aree scoperte operative, intendenosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività volta nei locali coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenti ad accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del Comune di cui al successivo art.20, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
4. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenti o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative, ma funzionalmente collegate all'immobile principale.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Le abitazioni, effettivamente abitabili in quanto allacciate **ad almeno due impianti** (agli impianti) anche non arredate, tenute a disposizione del proprietario che non vi risiede, vengono associate, per il calcolo della tariffa di utenza, ad un nucleo di persone come stabilito dalla seguente tabella:

Superficie alloggio mq	Numero componenti il nucleo familiare
Fino a 25	1
26 – 50	2
51 – 75	3
76 – 100	4
101– 125	5
Oltre 126	6

7. Alle utenze intestate e condotte da soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti come previsto al comma precedente.

8. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva e l'obbligo entro il 20 gennaio dell'anno successivo, da parte degli amministratori condominiali, della comunicazione delle parti comuni ripartite tra i condomini sulla base millesimale di competenza.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

10. Il soggetto responsabile di cui al comma 8 del presente articolo è tenuto a presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

11. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati, la tariffa è dovuta dal conduttore ed in solido dal proprietario per la durata della locazione (per periodi inferiori all'anno la tariffa verrà quantificata in dodicesimi: uno per ogni mese di durata della locazione), ed è associata al nucleo di persone residenti;

12. Nel caso in cui non sia residente il conduttore di cui al comma precedente, ai locali adibiti a civile abitazione affittati, sarà associato un nucleo di persone stabilito con i criteri di cui al comma 6;

13. E' fatto obbligo ai proprietari di cui al presente comma, di fornire entro il termine del 20 gennaio la situazione degli occupanti alla data del 01 gennaio di ogni anno.

14. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde o le aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

Art. 9 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purchè utilizzate fino a un massimo di 180 giorni all'anno.

2. Per le utenze domestiche di cui al presente articolo si applica un coefficiente di riduzione della tariffa, limitatamente alla quota variabile, pari al 50%. Il numero dei componenti, al fine del calcolo della tariffa, è disciplinato dall'art. 8 del presente regolamento.
3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa, sia nella parte fissa che variabile, della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Art. 10 SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata: per i locali, al netto dei muri e per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.
4. Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali o loro porzioni ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formino di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Categoria	Riduzione
attività di lavorazione materiali ferrosi, materiali non ferrosi, profilati, alluminio	50 %
attività di lavorazione del legno, sughero, mobilio	25 %
attività di lavorazione pelli, simil-pelli, tessuti e plastica	25 %

6. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art.12.

Art. 11 NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia, risulta dalle iscrizioni anagrafiche.
2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare all'ufficio tributi_ ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc.
3. Le date di riferimento, per determinare il numero di persone da computare per la rideterminazione dei listini e l'applicazione delle tariffe, sono il dieci gennaio e il dieci luglio di ogni anno.
4. Le modalità di conguaglio sono disciplinate dal successivo art.. 14.
5. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche verranno effettuate nel mese di gennaio e di luglio.

Art. 12 DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare all'ufficio tributi del Comune, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) devono essere comunicate all'ufficio tributi del Comune, entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1. del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere presentata direttamente all'ufficio tributi del Comune, che rilascerà ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione.
7. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art.6 comma 8 sono tenuti, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

Art.13 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. L'obbligo della corresponsione della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente segnalata al gestore del servizio, ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.
6. La mancata comunicazione di cessazione di cui il gestore del servizio viene comunque a conoscenza, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art.14 CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono contegiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 15 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa:
- i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97;
 - i locali e le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto,
 - le aree e i locali per gli enti di assistenza e beneficenza, gli oratori parrocchiali, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto, per i sindacati, per i partiti politici e le coalizioni locali, che si sono presentati alle ultime elezioni amministrative o che abbiano una rappresentanza parlamentare;

16 RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

1. Si applicano le riduzioni della quota variabile della tariffa nei casi di seguito indicati:
- a. riduzione del 80 % per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Pisogne, Azienda Sanitaria Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di diritto pubblico, per le Onlus esclusivamente per i locali adibiti all'attività sociale e che non siano locati a terzi, per le associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale.
 - b. riduzione del 80 % per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti indicati alla lettera a) o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche;
 - c. del 60% per i locali delle utenze non domestiche situati in zona montana: frazioni di Fraine, Siniga , Pontasio, Val Palot, Grignaghe, Sonvico, Passabocche;
 - d. **previa specifica richiesta, da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno, riduzione del 100% della quota variabile per le utenze domestiche (non pertinenziali) che, pur essendo allacciate alla rete elettrica e idrica, possano dimostrare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, che nell'intero anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) non vi sia stato consumo di energia elettrica attraverso la presentazione di copia delle fatture inerenti il gestore del servizio.**
 - e. **riduzione dell'80% della quota variabile in dodicesimi in base ai mesi di impossibilità all'utilizzo dei locali per le utenze, domestiche e non, che hanno dei lavori edili nei locali semprechè:**
 1. **il denunciante presenti richiesta specifica all'ufficio tributi e dichiarare, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori, la data a partire dalla quale l'abitazione e/o il locale ad uso commerciale non siano utilizzabili a causa dei lavori in corso;**
 2. **per le utenze domestiche, i lavori interessino l'abitazione principale e comunque non i locali adibiti a pertinenza;**
 3. **qualora il denunciante nel momento del riutilizzo dei locali non presenti formale dichiarazione, indipendentemente dalla formale chiusura dei lavori, perderà il diritto alla riduzione del presente comma;**

4. qualora i sopraindicati tempi non vengano rispettati si recupererà la quota variabile di competenza con emissione di fatture ad hoc, o aggiungendo la quota variabile nella fattura dell'anno successivo;

- f. le riduzioni di cui sopra, ad eccezione di quelle alla lettera c) e e), non si applicano per le aree e i locali adibiti ad attività commerciali;
2. Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche e non domestiche; gli interventi economici a carattere socio assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta comunale sulla base dei criteri di seguito indicati:
- **CONTRIBUTI ALLE UTENZE DOMESTICHE:** La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze gravate da incrementi tariffari superiori alla tassa/tariffa dovuta nell'anno precedente su base annua, in percentuale e contestualmente in valore assoluto, superiori a limiti che la stessa Giunta determinerà.
 - **CONTRIBUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE:** La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per determinate categorie di utenze non domestiche con superficie imponibile comprese in una metratura stabilita dalla stessa Giunta e gravate da incrementi tariffari superiori alla tassa dovuta nell'anno precedente su base annua, in percentuale e contestualmente in valore assoluto, superiori a limiti che la stessa Giunta determinerà.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
5. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 4 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tariffa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.
6. Per le utenze domestiche e non domestiche che distano oltre 500 metri dal cassonetto più vicino si applica una riduzione del 70% della parte variabile.

**Art.17 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA
PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. I) del D.Lgs. 22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

Art. 18 RIMBORSI

1. Nei casi di errore dell'ufficio tributi del Comune che incida sull'entità delle tariffe, l'utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto su istanza dell'interessato.

2. Il Comune risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della stessa; la domanda può essere presentata entro cinque anni dal verificarsi dell'errore.

Art. 19 TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, aumentata del 50% rispetto a quella annuale, per la categoria di riferimento.
3. I soggetti di cui all'art. 16, comma 1 lettere a), b), e c), per occupazioni di suolo pubblico non superiori ai 10 mq. sono esentati dal pagamento della tariffa giornaliera.
4. Le feste popolari organizzate dai soggetti indicati al comma precedente pagano la tariffa ridotta del 50%. Non potranno beneficiare di questa condizione di favore eventuali manifestazioni aventi carattere provinciale e nazionale.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.
6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo complessivo della tariffa risulta inferiore o uguale a euro 2,00.

Art. 20 ACCERTAMENTO

1. Il Comune può effettuare controlli e verifiche relative alle denunce.
2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.
3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo in casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso ed ai cinque precedenti.

Art.21 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. Per la riscossione volontaria e coattiva il comune riscuote tramite ruolo esattoriale, per tutto il periodo in cui lo stesso Ente si avvale del Concessionario per la riscossione; diversamente, riscuote mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 e dall'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22.
2. Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo dovuto annuo della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 11,00 Euro.

Art.22 PENALITA'

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune o il gestore del servizio applica, in aggiunta alla tariffa, una maggiorazione del 50% di quanto dovuto fino alla data di accertamento o alla data di tardiva dichiarazione, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune o il gestore del servizio applica, oltre alla differenza fra il valore della tariffa applicata e quella risultante dalla variazione omessa o ritardata, una penale pari al 50% della differenza dei due valori a titolo di risarcimento del danno finanziario e per le spese sostenute per l'accertamento, calcolata sul periodo che intercorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la dichiarazione tardiva.

Art.23 CONTENZIOSO

1. Il consumatore utente, per eventuali controversie, che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori.
2. In caso di controversia, se il consumatore si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il Comune in qualità di gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

Art.24 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005. Dalla medesima data, il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile solo per la definizione dei rapporti tributari sorti entro il 31.12.2004 e riferiti alla TARSU.
2. La prima emissione riguardante la tariffa e relativa al 2005 potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1.1.2005, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie della tassa smaltimento rifiuti, trasmesse al Comune.

Art.25 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R 27.04.1999 n. 158.

TABELLA A

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare ai fini della quantificazione della tariffa:

- 1 componente
- 2 componenti
- 3 componenti
- 4 componenti
- 5 componenti
- 6 o più componenti

TABELLA B

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie

24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club